

Art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e) e cpv. 2

¹Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale e per i docenti delle scuole cantonali.
- d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio.
- e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.

²È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore contemporaneamente alla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015.

Bellinzona, 24 febbraio 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 aprile 2015 n. 75)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

**Legge
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
(Legge sanitaria) del 18 aprile 1989; modifica**

(del 27 novembre 2012)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- vista l'iniziativa parlamentare generica 26 settembre 2011 di Paolo Sanvido e cofirmatari;
- visto il rapporto 25 ottobre 2012 della Commissione speciale sanitaria,

decreta:**I.**

La legge sanitaria del 18 aprile 1989 è così modificata:

Art. 40 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e l'esumazione delle salme così come gli interventi praticati su di esse.

⁴Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l'attività delle imprese di pompe funebri.

⁵Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantionali e internazionali in questa materia.

**Esercizio di
imprese di
pompe funebri**

Art. 40a (nuovo) ¹L'esercizio di imprese di pompe funebri, con sede o attività nel Cantone, è sottoposto all'autorizzazione del Dipartimento, che ne decide pure la revoca.

²L'autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti minimi richiesti al titolare dell'impresa o, nel caso di persone giuridiche, a chi è responsabile della società, che devono:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) essere in possesso di un diploma riconosciuto;
- c) essere degno di fiducia;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti;
- e) dimostrare di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai dipendenti;
- f) dimostrare di disporre di locali e attrezzature adeguate per l'esercizio dell'attività.

³Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità relative alla concessione e alla revoca dell'autorizzazione.

**Imprese di
pompe funebri
Autorizzazione**

Art. 102c nuovo L'art. 40a cpv. 2 lett. b) non è applicabile alle imprese di pompe funebri già autorizzate secondo il regolamento previgente. Tuttavia, se dovesse cambiare il titolare dell'impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall'entrata in funzione.

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Bellinzona, 27 novembre 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 27 novembre 2012 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.

Bellinzona, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento

sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri)

(del 1° aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria) e segnatamente gli art. 23, 40, 40a e 102c;

decreta:

TITOLO I
Imprese di pompe funebri

Capitolo primo
Disposizioni generali

- Definizione** **Art. 1** ¹A norma del presente regolamento è considerata impresa di pompe funebri ogni persona fisica o giuridica che s'incarica di organizzare direttamente o indirettamente:
- a) la preparazione, il trasporto e tutta o parte della sepoltura o della cremazione della salma;
 - b) la messa a disposizione del personale e del materiale necessario per la camera ardente, il corteo e la cerimonia funebre;
 - c) l'evasione di tutte le pratiche amministrative in relazione al decesso.
- ²Per preparazione della salma si intende la toilette, la vestizione del defunto e tutti gli altri atti necessari per la presentazione della salma.

Capitolo secondo
Autorizzazione

- Obbligo di autorizzazione** **Art. 2** ¹Per l'esercizio di un'impresa di pompe funebri è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio di sanità.
- ²Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un'impresa di pompe funebri, ogni singola impresa dovrà disporre di un'autorizzazione.
- ³Il titolare dell'impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell'autorità competente.
- ⁴Il titolare dell'impresa ha l'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all'Ufficio di sanità; dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell'impresa, della sede dei locali, dei recapiti, del carro funebre ecc.

- Obbligo di dichiarazione**
I. Prestatori di servizi transfrontalieri **Art. 3** ¹Ai prestatori di servizi legalmente stabiliti in uno Stato che rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l'Unione europea si applica la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012.
- ²Laddove la competenza spetta al Cantone, l'Ufficio di sanità verifica le qualifiche professionali delle persone di cui al cpv. 1. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione validi nel Cantone, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

- II. Prestatori di servizi residenti in altri Cantoni** **Art. 4** ¹I prestatori di servizio che dispongono di un'autorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.
- ²Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.
- ³Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell'autorizzazione di esercizio rilasciata dal Cantone di residenza.

- Requisiti**
I. Diploma **Art. 5** È considerato diploma riconosciuto ai sensi della legge l'attestato professionale federale o un diploma equivalente riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di Berna.

II. Sede
1. Principio

Art. 6 ¹La sede professionale dell'impresa deve essere stabile e disporre di locali idonei e del personale necessario per accogliere i familiari del defunto, come definito dal Dipartimento della sanità e della socialità.

²Essa deve rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dell'agibilità per spazi collettivi.

2. Deposito cofani

Art. 7 Ogni impresa deve disporre di un deposito di cofani adeguato all'attività, riservato unicamente a tale scopo.

3. Agibilità

Art. 8 ¹Il titolare dell'impresa deve assicurarsi preventivamente che sia stata rilasciata dall'Ufficio di sanità l'agibilità dei locali.

²Per ottenere l'agibilità dei locali è necessario un sopralluogo da parte dell'ispettore dell'Ufficio di sanità. Accertata l'idoneità dei locali, il titolare dell'impresa deve compilare e sottoscrivere lo specifico formulario.

III. Attrezzatura
1. Carro funebre

Art. 9 Il carro funebre deve disporre delle seguenti caratteristiche:

- a) essere carrozzato in modo fisso e non trasformabile a doppio uso;
- b) avere l'abitacolo nettamente separato dalla parte riservata al feretro;
- c) avere la carrozzeria dipinta in modo adeguato allo scopo dell'impresa;
- d) aver superato il collaudo dell'Ufficio cantonale della circolazione, che stabilisce anche il numero massimo degli accompagnatori.

2. Trasporto delle salme durante il servizio di picchetto

Art. 10 Durante i picchetti e in caso di eventi straordinari che lo richiedono, le aziende che vi partecipano dovranno essere in grado di provvedere al trasporto di almeno quattro corpi contemporaneamente.

3. Altro

Art. 11 L'impresa deve inoltre disporre:

- a) di un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza;
- b) di almeno quattro sacchi standard in PVC per il recupero di salme;
- c) del necessario per una camera ardente;
- d) del materiale disinfettante;
- e) di un frigorifero per salme.

Documentazione da inoltrare con l'istanza

Art. 12 ¹Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3 occorre corredare l'istanza della seguente documentazione:

- a) attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma equivalente con il relativo riconoscimento;
- b) copia di un documento di legittimazione valido;
- c) estratto del casellario giudiziale originale non più vecchio di tre mesi;
- d) autocertificazione completa e sottoscritta;
- e) estratto del certificato di solvibilità originale non più vecchio di tre mesi;
- f) copia della polizza assicurazione responsabilità civile RC estesa anche ai dipendenti con un massimale di almeno fr. 3'000'000.--;
- g) modulo dell'Ufficio di sanità compiutamente compilato.

²Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio di sanità, che può chiedere ulteriori documenti.

Revoca dell'autorizzazione

Art. 13 ¹Nei casi in cui le condizioni per la sua apertura vengono meno, l'autorizzazione è revocata dal Dipartimento della sanità e della socialità.

²L'autorizzazione può essere revocata a tempo determinato o indeterminato se il titolare o i suoi collaboratori violano in maniera grave o ripetuta le disposizioni della Legge sanitaria o del presente regolamento.

Albo
I. Iscrizione

Art. 14 ¹Le aziende di pompe funebri autorizzate sono iscritte d'ufficio nell'albo tenuto dall'Ufficio di sanità e periodicamente aggiornato.

²L'albo è pubblicato in extenso periodicamente sul sito web dell'Amministrazione cantonale.

II. Cancellazione di iscrizioni dal registro

Art. 15 ¹Le aziende di pompe funebri che hanno cessato la loro attività sono cancellate dall'albo.

²Le aziende di pompe funebri alle quali è stata revocata l'autorizzazione o che hanno subito una revoca temporanea dell'autorizzazione vengono cancellate dall'albo per il periodo di revoca.

Capitolo terzo

Obblighi professionali

In generale

Art. 16 ¹Il titolare e i dipendenti dell'impresa sono tenuti all'obbligo di discrezione. Essi non possono quindi rivelare in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione. In caso di violazione, saranno passibili della multa prevista al riguardo dalla legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.

²L'impresa è tenuta a informare preventivamente e in maniera precisa e chiara i familiari sui costi delle singole prestazioni e sul costo complessivo del servizio.

Preparazione della salma

Art. 17 ¹Il titolare dell'impresa assicura che il lavoro venga eseguito nel rispetto della dignità del defunto e delle volontà dei familiari.

²L'impresa di pompe funebri è autorizzata alla rimozione del pacemaker esclusivamente se la rimozione è stata delegata per iscritto dal medico che ha constatato il decesso.

³La vestizione del defunto può essere eseguita dai familiari.

⁴Nel caso in cui la preparazione completa della salma è delegata all'impresa di pompe funebri, quest'ultima deve eseguire il lavoro nel rispetto e nella dignità della persona deceduta e dei suoi prossimi.

Sepolture

Art. 18 ¹Il titolare dell'impresa assicura che la sepoltura o la cremazione della persona deceduta sia eseguita al più presto dopo 24 ore ma non oltre le 96 ore dopo la morte. Il termine di 96 ore può essere prorogato a 120 ore nel caso in cui la salma è conservata in un'apposita cella frigorifera.

²In casi motivati e se non vi si oppongono rischi per l'igiene e la salute pubblica, previo preavviso del Medico cantonale, l'Ufficio di sanità può eccezionalmente prorogare il termine di cui sopra.

³Restano riservate le decisioni dell'autorità penale.

Comparaggio

Art. 19 È vietata ogni forma di contratto o accordo tra l'impresa e le strutture sanitarie o i Comuni, che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.

Pubblicità

Art. 20 ¹Le imprese possono divulgare pubblicità relativa alla loro attività. La pubblicità deve essere fatta in modo corretto e misurato e avere per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. È vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

²È fatto divieto al personale dell'impresa e ai suoi rappresentanti, di propagandare l'attività o di acquisire la clientela sulle vie pubbliche, nelle strutture sanitarie o presso gli uffici dell'amministrazione pubblica.

³Le aziende non possono segnatamente:

- a) inviare volantini pubblicitari al domicilio dei familiari del defunto;
- b) inviare volantini pubblicitari o e-mail in maniera sistematica a tutti i fuochi;
- c) utilizzare gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti e dei Comuni, nonché i segni confondibili con essi;
- d) corredare l'annuncio funebre del logo dell'impresa incaricata di svolgere la funzione, senza il consenso scritto dei familiari.

TITOLO II

Esumazione e trasporto salme

Autorizzazione per l'esumazione

Art. 21 ¹L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura dev'essere chiesta all'Ufficio di sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

²Resta riservata l'esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio, la cui autorizzazione è rilasciata dal Medico cantonale.

Autorizzazione per il trasporto di salme

Art. 22 ¹Autorità competente per l'autorizzazione a trasportare un cadavere è il Municipio.

²Resta riservato il trasporto di cadaveri presentanti pericolo di contagio, che deve essere autorizzato dal Medico cantonale.

³Il Municipio autorizza senza particolari formalità il trasporto di cadaveri dal luogo dove è avvenuto il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni.

⁴Il trasporto all'estero viene per contro autorizzato utilizzando il modulo ufficiale denominato «carta di passo per cadavere», elaborato dall'Ufficio di sanità. Per il resto, le condizioni di trasporto sono fissate dalla legislazione federale vigente e dalle convenzioni a cui la Svizzera ha aderito.

Compiti dei Municipi

Art. 23 ¹Il Municipio provvede ad inviare al Dipartimento tempestivamente la copia di ogni autorizzazione rilasciata e ogni «carta di passo per cadavere» rilasciata.

²Le tasse incassate devono essere riversate dal Municipio alla Cassa cantonale.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Contravvenzioni

Art. 24 ¹Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell'art. 95 della Legge sanitaria e secondo le competenze ivi stabilite.

²Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Norma abrogativa e transitoria

Art. 25 ¹Il regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 e il decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961 sono abrogati.

²Le imprese di pompe funebri già autorizzate, devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro un termine di 6 mesi, riservato l'art. 102c della legge.

Entrata in vigore

Art. 26 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.

Bellinzona, 1° aprile 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione sanitaria federale e cantonale del 16 dicembre 2008; modifica

(del 1° aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 94 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria),
- richiamato il nuovo regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme del 1° aprile 2015

decreta:

I.

Il decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione sanitaria federale e cantonale del 16 dicembre 2008 è modificato come segue:

Art. 5a lett. e) e f) (nuove)

- e) autorizzazione per l'esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura fr. 200.–
- f) autorizzazione per il trasporto di salme fr. 50.–
per l'autorizzazione comunale;
da 100.– a fr. 250.–
per l'autorizzazione cantonale.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.

Bellinzona, 1° aprile 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato

(del 23 febbraio 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la mozione 6 novembre 2012 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati (per il gruppo PS), Gianni Guidicelli e Fiorenzo Dadò (per il gruppo PPD), Christian Vitta e Giorgio Galusero (per il gruppo PLR), Michela Delcò Petralli e Sergio Savoia (per il gruppo dei Verdi) e Sergio Morisoli (Area Liberale);